



Rep. Ord. N° 505 del 08/08/2016

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Mestrina tra i civici 86-87A e via Pepe: istituzione in via sperimentale di una Zona a Traffico Limitato

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del 28/05/2002 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Venezia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale 265 del 23/05/2014 Il Comune di Venezia ha adottato l'aggiornamento del PGTU, nel quale è prevista l'istituzione di una "ZTL mista Area Pedonale – ambito di via Costa aree limitrofe", in particolare l'introduzione di una ZTL nel tratto di via Mestrina ed est di Corso del Popolo;
- parte di via Mestrina è ricompresa nell'ambito territoriale del Contro Storico di Mestre (VPRG di cui alla DGRV n° 2572/1997);
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 167/2015 è stata Istituita l'Area Pedonale nelle vie Costa, Fornace, Giotto, Fedeli, Tiziano, Palma e Tintoretto;

Considerato che:

- con l'istituzione dell'Area Pedonale è stato riscontrato un incremento dei veicoli in sosta vietata o conforme alla segnaletica stradale e di transiti su viabilità pedonali nonché di comportamenti non compatibili con l'esistente regolamentazione della circolazione, determinati dalla ricerca di stalli di sosta liberi a margine dell'area pedonale;
- in alcuni casi, diversamente dagli obblighi e dai divieti imposti, taluni conducenti transitano anche all'interno dell'area pedonale di via Costa;
- tali spostamenti determinano un progressivo incremento della congestione veicolare;

Riconosciuto quindi che:

- al fine di diminuire la pressione veicolare si rende necessario tener conto in primis delle esigenze di accesso dei residenti e di chi ne ha effettiva necessità;
- i veicoli alla ricerca di stalli di sosta devono essere indirizzati nelle aree contermini a via Mestrina, incrementando così la sicurezza della circolazione stradale, la qualità urbana nonché quella ambientale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 102 del 14/04/2016 è stata istituita la Zona a Traffico Limitato nel tratto di via Mestrina compreso tra il civico n° 87A-86 e via Pepe;

Ravvisata l'opportunità, in via sperimentale e temporanea, di attuare le limitazioni solo in particolari fasce orarie della giornata;

Ricordato infine che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 15/05/2006 sono state definite le regole di accesso e sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato del Centro di Mestre;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. regolamentare dalle ore 21:00 alle ore 06:00 la circolazione in via Mestrina nel tratto compreso tra via Pepe ed i civici n. 86 e 87A, secondo le seguenti disposizioni:

- a) segnalare l'inizio e la fine della Zona a Traffico limitato;
- b) l'accesso e la sosta sono disciplinati secondo quanto disposto dall'ordinanza dirigenziale n° 233/2006 e s.m.i.;
- c) resta valida la regolamentazione a senso unico in ingresso nel tratto compreso tra via Pepe e via Tiziano;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità e Trasporti, ed al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 08/08/2016

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore Ing. Franco Fiorin
Dirigente Settore Mobilità Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Arch. Loris Sartori
Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Angela Scolaro
